



*Centro Studi
Colombo*

La Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione della Repubblica italiana

Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.

Nella Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, la Repubblica è disegnata come il "contenitore" delle istituzioni territoriali.

La Costituzione:

- enuncia i principi fondamentali;
- impartisce indicazioni su diritti e doveri dei cittadini;
- Impartisce indicazioni sugli organi fondamentali della Repubblica;
- Impone meccanismi complessi per la sua revisione.

Principi fondamentali: artt. 1-12.

Parte prima: diritti e doveri dei cittadini, artt. 13-54 (rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici).

Parte seconda: ordinamento della Repubblica, artt. 55-139 (il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le Regioni, le Province e i Comuni, le garanzie costituzionali).

Disposizioni transitorie e finali.

IL PARLAMENTO

Espressione della sovranità popolare.

- Camera dei deputati
- Senato della Repubblica

Il Parlamento esercita:

- Funzione legislativa;
- Funzione di controllo sul Governo;
- Funzioni di indirizzo

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegata al Governo con determinazione di principi e poteri (tempo limitato e oggetti definiti).

In caso di necessità e di urgenza il Governo adotta decreti legge.

IL GOVERNO

Consiglio dei Ministri = Presidente del Consiglio + ministri

Il Governo è parlamentare.

Il Governo estrinseca la sua attività:

- Disegni di legge, decreti-legge e decreti legislativi;
- Pubblica amministrazione

Ministero: ripartizione fondamentale dell'amministrazione centrale:

- Ministero degli affari esteri;
- Ministero dell'interno;
- Ministero della giustizia;
- Ministero della difesa;
- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero per i beni e le attività culturali.

IL GOVERNO

Ministero dell'istruzione , dell'università e della ricerca (MIUR)

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Ogni regione ha un Ufficio Scolastico Regionale (USR) (no Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige).

L' USR assegna le risorse umane e finanziarie ai singoli istituti scolastici autonomi.

LA MAGISTRATURA

Esercita potere giudiziario.

Costituita dagli organi della giustizia civile, penale e amministrativa.

Tali organi esercitano potere giudiziario o funzione giurisdizionale.

Giurisdizione ordinaria:

- Penale
- Civile

Consiglio Superiore della Magistratura: organo di governo della magistratura ordinaria.

- Presidente della Repubblica + primo Presidente della Corte di Cassazione + Procuratore generale della Corte di Cassazione;
- Sedici membri togati;
- Otto membri laici

GIURISDIZIONI SPECIALI

- Giurisdizione amministrativa (Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato in sede di appello);
- Giurisdizione contabile (Corte dei conti);
- Giurisdizione militare (Tribunali militari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Organo costituzionale, monocratico, autonomo e indipendente.

Esercita le seguenti funzioni:

- Tutore della Costituzione;
- Controllo e collegamento tra gli organi costituzionali dello Stato;
- Rappresentanza dello Stato e dell'unità nazionale.

Carica: 7 anni.

Eletto dal Parlamento.

ORGANI AUSILIARI

- Consiglio di Stato
- Corte dei Conti
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Svolgono attività di consulenza nei confronti degli organi costituzionali, garantendo la legittimità degli atti del Consiglio dei ministri e della pubblica amministrazione.

AUTORITÀ INDIPENDENTI

Enti caratterizzati da:

- Indipendenza di potere politico;
- Autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile;
- Imparzialità;
- Neutralità nello svolgimento delle funzioni;
- Garanzia di autonomia della nomina.

GERARCHIA DELLE FONTI DI DIRITTO

Le norme del grado superiore prevalgono su quelle del grado inferiore.

Se a emanare le norme sono fonti di pari livello, allora ci si basa sul criterio temporale (la norma posteriore abroga la norma anteriore).

La Corte costituzionale annulla le leggi in contrasto con quelle stabilite nella Costituzione.

Il giudice amministrativo annulla i regolamenti che sono in contrasto con le norme stabilite nelle leggi.

La Costituzione della Repubblica italiana

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Costituzione della Repubblica italiana

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.